



# IL TRIBUNALE DI CATANIA

## SEZIONE FALLIMENTI

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Mariano Sciacca	Presidente
Dott. Fabio Letterio Ciralo	Giudice
Dott. Lucia De Bernardin	Giudice rel.

ha emesso il seguente

### **DECRETO**

Rilevato che con decreti del 31/05/2018 e del 16/07/2018 la società Sila spa in liquidazione - ammessa alla procedura di concordato preventivo- è stata invitata a interloquire –fra le altre cose- in ordine alle modalità di trattazione nel piano concordatario di parte del credito dedotto dall'amministrazione finanziaria;

rilevato, in particolare, che oggetto degli approfondimenti è una parte del contenzioso tributario in corso da cui sono scaturite iscrizioni al ruolo straordinario per oltre cinque milioni di euro e in relazione al quale la società ha appostato un fondo rischi di un milione di euro;

ritenuto che, in particolare, è stata sollevata dal Collegio la questione della compatibilità di tale impostazione del piano di concordato con la preclusione circa un'eventuale vaglio di congruità del fondo che incontra il Giudice ordinario sulle controversie devolute alla giurisdizione del Giudice tributario e, quindi, sulle modalità di costituzione degli accantonamenti in favore dei crediti contestati ai sensi dell'art.181 co.3 l.f. (cfr. sul punto: Cassazione del 13 giugno 2018 n. 15414);



rilevato che con memoria di chiarimenti depositata all'udienza del 19/09/2018 la società proponente ha precisato che le pretese dell'amministrazione finanziaria per le quali è stato prospettato l'indicato fondo rischi attengono a: i) la cartella n. 29320170024295833000, per euro 4.551.042,84: avente ad oggetto due avvisi di accertamento in danno della Società (RJ803A101078 per l'anno 2004, e RJ803A101773 per l'anno 2005) integralmente annullati dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, con la sentenza n. 1/1/2009 del 2.1.2009, per il 2004 e con la sentenza n. 2/1/2009, per il 2005. Sentenze entrambe confermate anche in secondo grado avanti alla Commissione tributaria regionale di Palermo, sez. staccata di Catania: sentenze n. 2563/17/14 e 2565/17/14 depositate il 29.8.2014; ii) la cartella n. 29320170024489618001, per euro 107.670,29: avente ad oggetto due avvisi di accertamento in danno della Società (TYS03C202183/2011 per l'anno 2006, e TYS03C201873/2011 per l'anno 2007) integralmente annullati dalla Commissione tributaria provinciale di Catania, con la sentenza n. 2203/03/14 del 13.3.2014, per il 2006 e con la sentenza n. 670/4/13 del 16.9.2013, per il 2007;

rilevato che, in allegato alla citata memoria, la proponente ha depositato atto proveniente dall'Agenzia delle entrate in cui si dichiara di aver provveduto: in data 13/09/2018 allo sgravio della Cartella di pagamento n.29320170024295833000 e in data 14/09/2018 della Cartella n.29320170024489618001;

rilevato che nella medesima nota l'amministrazione finanziaria ha chiarito che: i) ruoli in questione, emessi ai sensi degli artt.11 e 15bis del DPR n.602/73, sono stati sgravati in esecuzione delle Sentenze della C.T.R. n.2563/17/2014, C.T.R. n.2565/17/2014, C.T.P. n.67004/2013 e C.T.P. n.2203/03/2014, non passate in giudicato perché impugnate in



Cassazione; ii) tali sgravi non fanno venir meno la pretesa creditoria dell’Agenzia relativamente agli atti presupposti iscritti a ruolo ed ora oggetto di sgravio;

rilevato che ad avviso di parte proponente l’intervenuto sgravio consentirebbe al Tribunale di effettuare un vaglio della congruità del fondo rischi appostato, in relazione alle indicate pretese dell’amministrazione finanziaria;

ritenuto che la legittimazione dell’agente per la riscossione a far valere il credito tributario nell’ambito della procedura concorsuale non esclude la legittimazione dell’Amministrazione finanziaria che –dal canto suo- conserva la titolarità del credito azionato e la possibilità di farlo valere direttamente nell’ambito della procedura concorsuale (cfr. Cassazione civile sez. un., 15/03/2012, n. 4126);

ritenuto che, tuttavia, una siffatta facoltà dell’Amministrazione deve comunque fondarsi su titolo, quali ad esempio: titoli erariali, fogli prenotati a debito, sentenze tributaria di rigetto dei ricorsi del contribuente (cfr. sul punto: Cassazione civile, sez. un., 13/01/2017, n. 758, § 2.5 del considerato in diritto);

ritenuto che, nella specie, una volta rimossi i ruoli straordinari atti a legittimare l’esecuzione da parte dell’agente per la riscossione, la pretesa creditoria dell’Amministrazione si fonda su avvisi di accertamento oggetto di impugnazione innanzi alla giustizia tributaria che ha accolto i ricorsi entrando nel merito della loro fondatezza (cfr. sentenze, all.22 relazione del consulente nominato dal Tribunale, dott. Torrisi, in atti);

ritenuto che per pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità: *“Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di "impugnazione - annullamento" ma tra quelli di "impugnazione - merito", in quanto non diretto alla mera eliminazione dell'atto impugnato, ma alla pronunzia di*



*una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'amministrazione finanziaria*" (Cassazione civile sez. trib. 10 aprile 2009 n. 8765; cfr. nello stesso senso, *ex multis*: Cassazione civile sez. VI 21 novembre 2013 n. 26157; Cassazione civile sez. trib. 28 giugno 2016 n. 13294);

ritenuto, quindi, che la pronuncia della Commissione tributaria che dichiara l'illegittimità dell'avviso di accertamento afferma, nel merito, l'infondatezza della pretesa dell'Amministrazione finanziaria basata su tale titolo;

ritenuto che, su altro versante, una siffatta pronuncia ha efficacia immediata, efficacia che –come chiarito dalle Sezioni unite nella pronuncia del 758/2017 già citata- si rinveniva, oltre che per il rinvio alle norme del codice civile ordinario da parte dell'art.1 co.2 d.lgs 546/1992, anche nell'art.68 del medesimo testo normativo (che disciplina il rimborso "entro breve termine" di quanto versato in eccedenza), per essere ora espressamente contemplata a seguito della novella di cui all'art.9 del d.lgs 24/09/2015 n.156 che ha introdotto varie modifiche al d.lgs.546/1992;

ritenuto, pertanto, che sin dalla pronuncia della Commissione provinciale è venuto meno il titolo su cui l'Amministrazione finanziaria fondava la propria pretesa;

ritenuto che in difetto di titolo non può ritenersi allo stato sussistente un credito dell'amministrazione finanziaria;

ritenuto che non osta alla considerazione che precede la circostanza che il Giudice ordinario non abbia giurisdizione in ordine alla fondatezza della pretesa tributaria;

ritenuto che, anzi, proprio perché detto Giudice non può valutare nel merito una siffatta pretesa, si rende necessaria la produzione di un titolo che giustifichi e fondi le ragioni dell'Amministrazione finanziaria;



ritenuto, in conclusione, che –allo stato- appare superato l'indicato profilo di criticità del piano di concordato;

ritenuto che, con riferimento ad altro profilo oggetto dei menzionati decreti collegiali, la società proponente ha prodotto conferma dell'autenticità della sottoscrizione dell'atto di rinuncia al credito vantato da Yanez spv srl pervenuta a mezzo pec e ciò al fine di provare la riferibilità degli atti di rinuncia al credito al soggetto che ne poteva disporre;

ritenuto che anche il citato profilo di criticità della proposta di concordato può quindi considerarsi superato;

ritenuto che, in conclusione, può disporsi la chiusura del presente subprocedimento *ex art.173 l.f.*;

**P.Q.M.**

**DISPONE** la riunione agli atti della procedura di concordato del presente subprocedimento.

Si comunichi alla proponente, al Commissario, al PM e all'istante il fallimento.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 27/09/2018

IL PRESIDENTE

Dott. Mariano Sciacca

